

N. R.G. 16565/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione specializzata in materia d'impresa

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto - presidente
dott.ssa Vincenza Agnese - giudice
dott. Davide Scaffidi - giudice rel. ed est.

all'esito dell'udienza dell'1.12.2017,

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **16565/2017** promosso da:

CURATELA DEL FALLIMENTO BONARDI SERVICE S.r.l.,

con gli avvocati Elena Martini e Luigi Manna

- reclamante

contro

**FLEXOSTAR S.r.l., LAMET S.r.l., MET S.r.l., ALBERTO GRITTI, MAURIZIO GALLIA,
CARLO MARIA URBANI, PIERFRANCESCO CAPPELLARI**

con gli avvocati Federico Casa e Fabio Sebastian

- parte reclamata

ha emesso la seguente:

ORDINANZA

FATTO

La fase cautelare davanti al giudice monocratico e la fase del reclamo

I

Il ricorso

1. Con ricorso cautelare *ante causam* del 19.8.2016 la curatela del fallimento Bonardi Service S.r.l. (“curatela”) ha dedotto di essere titolare dei diritti d’autore e di know-how su informazioni riservate, progetti originali, disegni tecnici di vari macchinari della Bonardi Service S.r.l. (“Bonardi”, o “Bonardi Service”), società che operava nell’ambito della produzione e commercializzazione di macchinari di stampa flessografica.
 2. A causa dei comportamenti illeciti esercitati dai resistenti, odierni reclamati, la curatela avrebbe subito un pregiudizio serio ed irreparabile, consistente nell’impossibilità di monetizzare i propri beni immateriali, visto che la Flexostar S.r.l. (“Flexostar”) avrebbe commercializzato, in modo sleale, macchinari sostanzialmente identici a quelli di Bonardi, prodotti illegittimamente grazie alla sottrazione illecita, da parte di altri resistenti, di informazioni riservate, disegni e progetti.
 3. Nello specifico, a fondamento delle proprie ragioni, la curatela ha sostenuto che Gallia e Gritti, ex dipendenti di Bonardi, insieme a Cappellari e Urbani (soci e dipendenti di Met S.r.l. e Lamet S.r.l.) avrebbero sottratto a Bonardi Service s.r.l. informazioni tecniche e commerciali riservate, disegni e progetti, e li avrebbero trasferiti alla Flexostar s.r.l., da loro stessi fondata e di cui essi stessi sarebbero amministratori.
- Flexostar avrebbe dunque utilizzato le informazioni, i disegni e i progetti per realizzare macchinari sostanzialmente identici a quelli della Bonardi. La circostanza sarebbe confermata dall’esistenza di una brochure pubblicitaria di Flexostar i cui contenuti ricalcherebbero quelli degli omologhi macchinari della Bonardi. Cappellari e Urbani, invece, operando tramite le società Lamet e Met, avrebbero fornito, in violazione degli accordi intercorsi con la Bonardi Service., servizi di manutenzione e assistenza dei macchinari della Bonardi approfittando illegittimamente delle informazioni in loro possesso,
5. Dal punto di vista del *periculum in mora*, la curatela deduceva che il protrarsi delle condotte illecite dei resistenti avrebbe reso sempre più difficoltoso rinvenire terzi interessati ad acquistare le informazioni riservate e i beni immateriali della società fallita, a ciò ostando la concorrenza sleale esercitata da Flexostar. Nelle more della cognizione piena, poi, si rafforzerebbe presso il pubblico e i clienti della Bonardi l’indebita convinzione che i resistenti siano aventi causa del fallimento.
 6. Per le ragioni sopra sintetizzate, la curatela ha chiesto nei confronti dei resistenti l’inibitoria dall’esercizio



dell'attività illecita esercitata, qualificata come concorrenza sleale e assunta in violazione dei diritti di privativa, e in particolare dall'utilizzo e sfruttamento delle informazioni riservate, della commercializzazione di alcune macchine della Flexostar, con fissazione di una penale per ogni caso di violazione, e pubblicazione del provvedimento.

II

La comparsa di costituzione e risposta

1. Si costituivano in giudizio i resistenti, i quali chiedevano il rigetto delle richieste cautelari, contestando l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.
2. Innanzitutto i macchinari prodotti da Flexostar sarebbero differenti rispetto a quelle derivanti dai disegni e progetti della Bonardi Service.
3. In secondo luogo le informazioni industriali, i disegni e i progetti di cui Bonardi ha chiesto la tutela non sarebbero oggetto di diritti di privativa in quanto mai fatti oggetto di registrazione o brevetto.
4. In ogni caso, secondo i resistenti non sarebbe applicabile la disciplina di tutela di cui all'art. 98 c.p.i., poiché le informazioni in questione sarebbero prive dei requisiti normativi necessari: difetterebbero:
 - a) la segretezza, perché le stesse
-sarebbero già state trasferite, prima della liquidazione di Bonardi Service, ad altra società, la Bonardi Converting S.r.l.;
 - non sarebbero mai state protette da alcuna *password*;
 - b) il valore economico, nel difetto di originalità nelle soluzioni tecniche adottate.
5. In ogni caso, la commercializzazione da parte di Flexostar di macchinari di stampa non potrebbe comunque dar luogo ad alcuna ipotesi di concorrenza sleale, posto che difetterebbe il presupposto della concorrenza, essendo la società Bonardi Service fallita.

III

L'ordinanza reclamata

1. Con ordinanza depositata in data 11.10.2017 il giudice della fase monocratica ha respinto il ricorso, rilevando che la vicenda, per la sua intrinseca complessità sul piano fattuale e tecnico, richiedeva un'istruttoria incompatibile con la fase cautelare. Allo stato, la domanda avanzata dal ricorrente doveva quindi ritenersi sprovvista di adeguato sostegno probatorio.
2. In particolare non sarebbero risultati sufficientemente chiari, secondo il giudice di prime cure, i rapporti tra Bonardi Service e Bonardi Converting S.r.l. ("Bonardi Converting"), la cui corretta definizione

risulterebbe indispensabile per accertare se le informazioni di Bonardi Service potessero considerarsi effettivamente riservate, a fronte dell'asserita cessione delle stesse, secondo i resistenti, a Bonardi Converting; in secondo luogo, l'indagine tecnica sulla tipologia di macchinari illegittimamente riprodotti da Flexostar sulla base dei disegni e progetti di Bonardi, nonché la verifica circa l'utilizzo o meno di password a presidio delle informazioni per le quali la curatela aveva domandato la tutela offerta dall'art. 98 c.p.i. sono state ritenute indagini incompatibili con la speditezza del procedimento cautelare.

IV

La fase del reclamo

1. La curatela del fallimento ha reclamato l'ordinanza del giudice monocratico, riproponendo i medesimi argomenti già utilizzati con il precedente ricorso, e ha reiterato le stesse istanze cautelari, e in particolare la richiesta di inibitoria verso tutti i resistenti dall'utilizzazione delle informazioni tecniche e commerciali riservate e dei diritti d'autore e diritti connessi di titolarità del Fallimento, nonché l'inibitoria da ogni ulteriore forma di commercializzazione dei macchinari Flexostar identificati nella perizia Miglietti, l'inibitoria dal contattare clienti della Bonardi, con imposizione di penale per ogni violazione; ordini ai resistenti Flexostar, Lamet e Met l'esibizione delle proprie scritture contabili relative ai macchinari e clienti per cui è causa; con pubblicazione del dispositivo del provvedimento.
2. La parte reclamata ha riproposto le stesse difese già utilizzate in prime cure, chiedendo il rigetto del reclamo.
3. All'udienza del giorno 1.12.2017 le parti hanno discusso il reclamo e si sono riportate alle loro rispettive difese. Il tribunale si è riservato.

DIRITTO

Il reclamo è parzialmente fondato per le seguenti ragioni.

1. Sebbene colgano nel segno i rilievi del giudice monocratico nella misura in cui evidenziano la scarsa chiarezza delle allegazioni del ricorrente e la complessità delle indagini che devono necessariamente essere svolte nel giudizio di cognizione piena, questo collegio ritiene che, in questa fase, debbano comunque essere valorizzati alcuni elementi probatori dedotti a sostegno delle richieste della reclamante.
2. Dal compendio probatorio allegato è possibile isolare, in primo luogo, la brochure Flexostar (doc.10 reclamante) che pubblicizza il macchinario di stampa Atlas 808gl. Nel raffronto con la scheda tecnica dell'omologo macchinario della Bonardi, Otello Gearless (doc.11 reclamante) emerge che nella brochure Flexostar sono state pedissequamente riprodotte intere porzioni di testo. Dall'analisi dei contenuti emerge che la pedissequa riproposizione del testo non rileva, di per sé, per il tenore formale della conformazione



dell'offerta commerciale in punto di marketing, bensì rileva perché è idonea a dimostrare la sostanziale identità delle caratteristiche tecniche dei rispettivi macchinari delle due società. Per tali motivazioni la circostanza, dunque, lungi dall'aver alcuna rilevanza in punto di tutela del diritto d'autore, come impropriamente invocata dal fallimento, conferma piuttosto la serietà del pregiudizio rappresentato nelle difese dalla curatela e costituito dall'esistenza, nel mercato, di macchinari che ingiustamente riproducono gli elementi essenziali dei prodotti Bonardi Service.

3. Dal punto di vista tecnico, i fatti evidenziati emergono anche dallo studio dell'ing. Zambelli, consulente tecnico del pubblico ministero nel procedimento penale RGNR 27271/2014, doc. 17 reclamante: con riferimento all'offerta della Flexostar relativa alla macchina Atlas 808gl lo schema tecnologico rappresentato in prima pagina è uguale a quello della omologa macchina della Bonardi Service; la descrizione della macchina è uguale alla descrizione della omologa macchina Bonardi Service; lo studio tecnologico, ossia lo schema di costruzione del macchinario, è uguale a quello della macchina Bonardi.

4. L'elemento indiziario enucleato può e deve essere letto congiuntamente ad altri.

5. La perizia informatica effettuata dal consulente del pubblico ministero, (doc. 16) Giulio Angelo Fontana, nel procedimento penale RGNR 27271 a carico di Gallia più altri ha evidenziato la presenza, nei computer sequestrati alla Flexostar, di dati inerenti l'attività commerciale, amministrativa e tecnica della Bonardi Service. La presenza di tali informazioni appare in primo luogo ingiustificata, a prescindere dalla ricorrenza dei requisiti per la tutelabilità delle informazioni ex art. 98 c.p.i., che costituirà oggetto di accertamento nell'eventuale procedimento di merito. In secondo luogo, l'indizio concorre con gli altri a corroborare la verosimiglianza del fatto che Flexostar abbia commercializzato macchinari non originali propri, bensì realizzati sulla base di informazioni, disegni e progetti della Bonardi, secondo modalità che integrano l'illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.

6. A ulteriore conferma delle circostanze dedotte dalla curatela a sostegno della richiesta cautelare si aggiunge la perizia dell'ing. Romano Miglietti, incaricato dalla curatela, doc. 18 reclamante: la verifica svolta sui file sequestrati presso la sede della Flexostar in data 27.3.2015 ha evidenziato l'identità dei progetti delle macchine Flexostar Syrio, Atlas8gl, Diadema 10, Vega 6 con i progetti delle macchine Bonardi Santè, Miralex, Otello Gearless10, Ultraflex 6.

7. Il complesso degli elementi probatori individuati appare omogeneo e sufficientemente adeguato, vista la natura del presente procedimento, per ritenere dimostrata l'esistenza del pregiudizio serio e irreparabile al diritto della curatela di monetizzare i beni immateriali della società fallita, senza che altri soggetti, e in particolare Flexostar, immettendo illegittimamente nel mercato macchinari che derivano da progetti, disegni e informazioni di Bonardi, possano vanificare tali legittime aspettative.



8. Sussiste il pericolo attuale che il diritto della curatela reclamante, nelle more del giudizio di cognizione piena, possa subire un pregiudizio imminente e irreparabile, dato dalla definitiva perdita di valore degli *assets* immateriali, che è compito del fallimento monetizzare il prima possibile. In proposito si rileva che la configurazione della fattispecie di concorrenza sleale sopra richiamata non appare incompatibile, ai fini della concessione della misura cautelare richiesta, con l'intervenuto fallimento della Bonardi Service, posto che i comportamenti illeciti finora evidenziati risultano idonei a frustrare la fruttuosità delle aspettative liquidatorie del fallimento.

9. Ritenuto che il pregiudizio lamentato sia rappresentato preminentemente dalla commercializzazione dei macchinari in questione, e che tale fatto assorba ogni ulteriore utilizzo delle informazioni, progetti e disegni, di cui non è ancora possibile stabilire i precisi ambiti di tutela, questo collegio ritiene di concedere la misura dell'inibitoria richiesta nei confronti di Flexostar.

10. Non sussistono i presupposti per l'emanazione della misura nei confronti di tutti i resistenti, posto che, allo stato, in base ai fatti allegati (alcuni dei quali appaiono, allo stato, ascrivibili a meri inadempimenti negoziali, come per il caso di Met e Lamet) non si ravvisano elementi probatori sufficienti ad individuare una responsabilità indifferenziata a carico di tutti.

11. Ogni ulteriore circostanza dedotta a fondamento delle pretese cautelari, compresa la precisa individuazione del ruolo assunto da ciascuno dei reclamati, e delle singole responsabilità, potrà essere oggetto di più approfondita indagine nell'eventuale giudizio di merito.

12. La penale, a titolo di misura di coercizione indiretta, viene stabilita equitativamente in proporzione al valore di una parte degli *assets* intangibili della Bonardi Service, riconducibile al valore dei macchinari illegittimamente riprodotti e commercializzati da Flexostar, complessivamente stimato dall'ing. Miglietti, doc. 5 reclamante, in € 600.000.

Sulle spese

1. Le spese seguono la parziale soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa, della tipologia del giudizio e delle tabelle ministeriali di riferimento.

2. Date l'unicità delle difese dei sette reclamati e la soccombenza, allo stato, della sola reclamata Flexostar, si ritiene congruo disporre la condanna della stessa alla rifusione delle spese in favore del fallimento nella misura di $\frac{1}{2}$ del totale. Spese compensate per il residuo $\frac{1}{2}$ quanto a Flexostar e per intero quanto agli ulteriori reclamati.

PQM



Il tribunale, visti gli artt. 700, 669 *bis* e ss., 614 *bis* c.p.c.,

ogni ulteriore domanda, eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del reclamo presentato,

- INIBISCE a Flexostar S.r.l. la produzione e commercializzazione dei macchinari Syrio, Atlas8gl, Diadema 10, Vega 6, o comunque denominati, i quali presentino caratteristiche tecniche di omologhi macchinari della Bonardi Service S.r.l.;
- FISSA ex art. 614 bis c.p.c. la somma di € 50.000 a carico di Flexostar S.r.l. in favore della curatela del fallimento Bonardi Service S.r.l. per ogni violazione o inosservanza del presente provvedimento;
- CONDANNA Flexostar S.r.l. al pagamento di 1/2 delle spese di lite in favore della curatela del fallimento Bonardi Service S.r.l., complessivamente liquidate in € 6.750, e dunque al pagamento complessivo di € 3.375,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Spese compensate per il residuo 1/2 quanto a Flexostar e per intero quanto agli altri reclamati.
- RESPINGE tutte le ulteriori richieste.

Così deciso in Brescia, camera di consiglio in data 1.12.2017

Il presidente

dott. Raffaele del Porto


Depositato
12.1.18
